

Repertorio n. 93435

Raccolta n. 7004

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno trentuno del
mese di marzo

(31 marzo 1995)

in Forlì, Corso della Repubblica n. 19

Avanti a me Dott. Proc. DOMENICO GUASTAMACCHIA, Notaio in

Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Forlì e Rimini, non assistito dai testimoni cui i comparenti

hanno rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

sono presenti i Signori:

BELEFFI MASSIMO, nato a Forlì (FO) il 6 maggio 1961, resi-

dente a Forlì (FO), Via Quarantola n. 25, procuratore lega-

le,

Codice Fiscale BLF MSM 61E06 D704Z;

VENTURINI LORIS, nato a Forlì (FO) il 15 settembre 1962,

residente a Forlì (FO), Via A. Schiavi n. 42, assicuratore,

Codice Fiscale VNT LRS 62P15 D704H;

FUSSI STEFANIA, nata a Ravenna (RA) il 3 novembre 1959, resi-

dente a Forlì (FO), Viale Risorgimento n. 190, educatrice,

Codice Fiscale FSS SFN 59S43 H199N;

MASOTTI MONICA, nata a Savona (SV) il 7 agosto 1967, residen-

te a Forlì (FO), Via Ghinassi n. 26, sindacalista,

Codice Fiscale MST MNC 67M47 I480P;

Registrato a
FORLÌ
Il 11-6-1995
N. 1088 Mod. 1
Esatte L. 15.000

TRIBUNALE
di Forlì
N. 3942 d'ord.
N. 20723 Soc.
Il 19-5-95

OMOLOGATO
Tribunale
di Forlì
Il 9-5-95
Decreto N. 326

CASINI MONIA, nata a Forlì (FO) il 22 settembre 1972, residente a Forlì (FO), Via B. Rossi n. 25, educatrice,

Codice Fiscale CSN MNO 72P62 D704V;

PANZAVOLTA EMANUELA, nata a Forlì (FO) il 19 maggio 1971, residente a Forlì (FO), Via Anna Frank n. 32, educatrice,

Codice Fiscale PNZ MNL 71E59 D704I;

PASCARELLA MICHELE, nato a Forlì (FO) il 20 giugno 1972, residente a Forlì (FO), Via T. Gori n. 8, educatore,

Codice Fiscale PSC MHL 72H20 D704E;

PASSERINI GABRIELE, nato a Forlì (FO) il 2 marzo 1965, residente a Forlì (FO), Via Cicognani n. 53, sindacalista,

Codice Fiscale PSS GRL 65C02 D704N;

FANTINI SILVIA, nata a Forlì (FO) il 13 dicembre 1970, residente a Forlì (FO), Via Ghinassi n. 25, educatrice,

Codice Fiscale FNT SLV 70T53 D704Z;

FANTINI ERSILIO, nato a Cesena (FO) il 19 marzo 1942, residente a Forlì (FO), Via Ghinassi n. 25, impiegato,

Codice Fiscale FNT RSL 42C19 C573R;

DELLAVALLE MASSIMO, nato a Forlì (FO) il 6 dicembre 1964, residente a Forlì (FO), Via Landini n. 33, libero professionista,

Codice Fiscale DLL MSM 64T06 D704F;

MAZZA CHIARA, nata a Forlì (FO) il 28 febbraio 1967, residente a Forlì (FO), Via Ca' Rossa n. 14, libero professionista,

Codice Fiscale MAZ CHI 67F02 D704G;

Codice Fiscale MAZ CHI 67F02 D704G;

Codice Fiscale MZZ CHR 67B68 D704W;

MASOTTI GILBERTA, nata a Forlì (FO) il 23 dicembre 1964,
residente a Forlì (FO), Via Quarantola n. 25, sociologa,

Codice Fiscale MST GBR 64T63 D704S;

MAZZARI NATALE, nato a Bagnacavallo (RA) il 27 giugno 1922,
residente a Forlì (FO), Via Ribolle n. 110, sacerdote,

Codice Fiscale MZZ NTL 22H27 A547Z.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale
io Notaio sono certo, i quali in virtù del presente atto sti-
pulano quanto segue:

ARTICOLO 1

I Signori comparenti, dichiarano di costituire fra loro una
società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la deno-
minazione di "L'ACCOGLIENZA - Cooperativa sociale a responsa-
bilità limitata" con sede in Forlì (FO), Via Ribolle n.
110.

ARTICOLO 2

La Cooperativa, in recepimento dell'articolo 1 comma 1 della
Legge 381/1991, intende perseguire l'interesse generale della
Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini, si ispira ai principi che sono alla base del movi-
mento cooperativo mondiale e, in particolare, della coopera-
zione di solidarietà sociale, quali: la mutualità, la solida-
rietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non
strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul

denaro, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli.

La Cooperativa non ha scopo di lucro.

Il tutto come meglio descritto dall'art. 4 et 5 dello Statuto sociale che, previa lettura da me Notaio datane alle parti, allego al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha la durata fino al 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 1995 (millenovecentonovantacinque).

ARTICOLO 4

Il Capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore ciascuna di £. 100.000 (centomila).

I Signori Venturini Loris, Fussi Stefania, Masotti Monica, Casini Monia, Panzavolta Emanuela, Pascarella Michele, Passerini Gabriele, Fantini Silvia, Fantini Ersilio, Dellavalle Massimo, Mazza Chiara, Masotti Gilberta e Mazzari don Natale, dichiarano di sottoscrivere e versare numero 1 (una) quota, mentre il Signor Beleffi Massimo dichiara di sottoscrivere e versare numero 51 (cinquantuno) quote e così risultano sottoscritte le prime 64 (sessantaquattro) quote per il valore complessivo di lire 6.400.000 (seimilioni quattrocentomila).

ARTICOLO 5

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione

composto di cinque soci, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

A formare il primo Consiglio di Amministrazione vengono eletti dai componententi per i primi tre anni i Signori:

VENTURINI LORIS

FUSSI STEFANIA

MASOTTI GILBERTA

PASSERINI GABRIELE

MAZZA CHIARA

Tutti i Consiglieri accettano la carica loro conferita e, subito in sede di prima riunione, eleggono nel proprio seno a Presidente il Signor Venturini Loris il quale accetta la carica a lui conferita.

ARTICOLO 6

A formare il primo Collegio dei Sindaci, vengono eletti dai componententi i Signori:

a) Sindaci effettivi:

PARDINI GIAMPAOLO, nato a Forlì il 4 ottobre 1942 e residente

a Forlì in Via A. De Gasperi n. 22,

Codice Fiscale PRD GPL 42R04 D704A,

- Presidente;

FANTINI ERSILIO

DELLAVALLE MASSIMO

b) Sindaci supplenti:

PASCARELLA MICHELE

CASINI MONIA.

ARTICOLO 7

I componenti delegano il Presidente Signor Venturini Loris ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato Statuto tutte quelle modificazioni e varianti che dovessero essere eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione e pubblicazione di questa costituzione.

ARTICOLO 8


Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società Cooperativa; dette spese ammontano presumibilmente a lire 1.000.000.

Richiesto, ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura ai componenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio, come per Legge anche a margine del foglio intermedio, unitamente all'allegato.

In parte dattiloscritto, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di mio pugno su pagine sette di fogli due sin qui.

F.to Massimo Beleffi

- " Loris Venturini
- " Fussi Stefania
- " Monica Masotti
- " Monia Casini
- " Emanuela Panzavolta
- " Michele Pascarella



F.to Gabriele Passerini

" Silvia Fantini

" Fantini Ersilio


" Massimo Dellavalle

" Chiara Mazza

" Gilberta Masotti

" Natale Mazzari

" GUASTAMACCHIA DOMENICO - Notaio



[Circular stamp and signature]

[Faint, illegible text in the upper right quadrant]

STATUTO

Art. 1 - E' costituita la Cooperativa di Solidarieta' "L' accoglienza - cooperativa sociale a responsabilita' limitata. "

Art. 2 - La Cooperativa ha sede in Forli' via Ribolle, 110. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - La durata della Cooperativa e' fissata al 2050. Tale termine puo' essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - La Cooperativa, in recepimento dell'articolo 1 comma 1 della Legge 381/1991, intende perseguire l'interesse generale della Comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e, in particolare, della cooperazione di solidarieta' sociale, quali: la mutualita', la solidarieta', una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorita' dell'uomo sul denaro, la democraticita' interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli.

La Cooperativa intende altresì condividere finalita' e metodi dell'Associazione Don Giovanni Cani, con sede in Forli' via Ribolle, 110; si impegna quindi, come detta Associazione: a promuovere e vivere la vera condivisione con chi e' lasciato ai margini della societa', la solidarieta' e l'accoglienza tra soci e nei confronti dei deboli, dei poveri e degli emarginati; a condividere le necessita' materiali e morali di chiunque abbia bisogno, in vista della sua autonomia e del suo inserimento sociale; a promuovere iniziative anche di carattere culturale, che abbiano come finalita' la valorizzazione della persona in tutte le potenzialita' e la difesa dei suoi diritti; a promuovere la formazione umana e sociale di tutti quanti si adoperano per la realizzazione degli obiettivi della Cooperativa.

Per far cio' la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro una attivita' finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale (nonche' all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate di cui alla Legge 381/1991, ovvero dei soggetti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio come previsto dall'articolo 4 comma 1 della Legge 381/1991, che si trovino in stato di bisogno, handicap o emarginazione); all'individuazione e all'accoglimento dei bisogni piu' urgenti nel territorio; all'attuazione di interventi atti a dare risposta a tali bisogni e ad eliminarne le cause; alla creazione di spazi che permettano la stimolazione e il recupero delle capacita' fisiche, intellettive e lavorative delle persone bisognose ed emarginate e la piena promozione civile della persona. Operando secondo i principi precisati, la Cooperativa intende organizzare una impresa che persegua - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - gli scopi sociali ed educativi che le sono propri, attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che - a titolo professionale, di volontariato o di utenti - partecipino all'attivita' e alla gestione della Cooperativa. La Cooperativa potra' altresì integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa dichiara di attuare quanto espressamente previsto dall'articolo 1 comma 1 lettera a) della Legge 381/1991 e chiede pertanto l'iscrizione al B.U.S.C. e al Registro prefettizio nella speciale sezione delle Cooperative sociali al punto sopra citato.

Art. 5 - La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali.

In relazione a cio' la Cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- attivita' e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attivita' di formazione e consulenza, anche con contributi Cee;

Nel caso di perdita della qualita' di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto al valore nominale.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 Codice Civile, il recesso e' consentito al socio che non si trovi piu' in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo Statuto e della Legge, legittimano il recesso.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione puo' escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni Statuarie e le Deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione puo' avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreche' il socio si mantenga inadempiente;
- c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra soci;
- d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attivita' contrastanti con quelle della Cooperativa.

Art. 13 - Le Deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 7 - 10 - 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale puo' ricorrere soltanto al Collegio dei Probiviri.

Il mancato ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della Delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della Delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - Il capitale sociale e' formato da un numero illimitato di quote del valore di lire 100.000 cadauna.

Art. 15 - Le quote non possono essere trasferite in proprieta' ne' sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli Amministratori, oltre a quanto disposto dall'articolo 2429 bis, deve illustrare l'andamento dell'attivita' della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non socie e della Comunita' tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attivita' svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalita' enunciate statutariamente.

Art. 18 - Nessun utile puo' essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere integralmente destinata alla riserva ordinaria indivisibile.

In adempimento all'articolo 8 della legge 59/1992, prima della destinazione a riserva come sopra individuata, verra' detratta la percentuale prevista dall'articolo 11 comma 4 e successive modificazioni ed integrazioni, da destinarsi al fondo di cui allo stesso articolo 11.

Art. 19 - Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione e' composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri non hanno, in quanto tali diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2383 terzo comma Codice Civile all'Amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione, elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Segretario, anche non Amministratore.

Art. 27 - Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi e da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e i Sindaci effettivi almeno un giorno prima della riunione ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le Deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi salvo unanime diversa decisione degli Amministratori intervenuti e parere favorevole dei Sindaci presenti.

A parita' di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga una parita' prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente se la votazione e' palese e viene respinta la proposta se la votazione e' segreta.

Le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e' tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della Deliberazione.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, senza eccezioni di sorta, ed ha la facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 30 - La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facolta' di conferire ad uno o a piu' Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della Cooperativa da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 31 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci.

Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.


Ai Sindaci, stante la finalita' sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

Art. 32 - Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della Cooperativa vigila sull'osservanza delle Leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla Legge per la valutazione del patrimonio sociale.

F.to Fantini Ersilio
" Massimo Dellavalle
" Chiara Mazza
" Gilberta Masotti
" Natale Mazzari
" GUASTAMACCHIA DOMENICO - Notaio

=====

Copia conforme all' originale, firmato a norma di
legge, che si rilascia in carta libera per gli usi
consentiti dalla legge; oggi 18 OTTOBRE 2009



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains the text 'GUASTAMACCHIA DOMENICO' and 'NOTAIO'.